



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI E PER IL SISTEMA DI COMPARTECIPAZIONE - AI SENSI DEL D.P.C.M. 159/2013

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali e le finalità cui si conforma il sistema integrato dei servizi sociali del Comune di Andora; disciplina altresì i requisiti generali di accesso e di ammissione alle prestazioni sociali, nonché i criteri che guidano l'erogazione delle stesse e la definizione della compartecipazione al costo.

2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

ART. 2 – FINALITA'

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune di Andora riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.

2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

3. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, di prevenire i fenomeni di:

1 emarginazione sociale;

2. devianza;

3. rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia

secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

5. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità ed di partecipazione alla spesa commisurata ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

6. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

7. Il sistema integrato dei servizi sociali, così disegnato, persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.

8. Tale sistema favorisce, altresì, le interazioni tra il bisogno sociale, il territorio e la comunità che lo abita, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale attraverso la prevenzione del disagio e la condivisione dei compiti di sostegno e di cura.

9. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.

ART. 3 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 12 del 2006, accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:

i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nel Comune di Andora;

- a) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno,
- b) i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza limitatamente a forme di ospitalità temporanea e a erogazioni economiche una tantum, riservandosi di promuovere azioni di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

2. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

ART. 4 - PRIORITÀ D'ACCESSO

1. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi:

- a. i minori in tutto o in parte privi delle indispensabili cure familiari;
- b. i minori disabili che necessitano di una assistenza educativa scolastica a favore dell'inclusione;
- c. le persone con handicap intellettivi totalmente o gravemente privi di autonomia che necessitano di sostegno per la permanenza in famiglia o per l'inserimento in adeguata struttura;
- d. le persone colpite da grave handicap, anche plurimi, che necessitano di aiuti specifici per poter acquistare la massima autonomia possibile nel rispetto del diritto dell'autodeterminazione;
- e. gli anziani che non sono in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita;
- f. le persone senza fissa dimora che accettino un progetto di reinserimento sociale;
- g. i minori stranieri non accompagnati.

2. Accedono, altresì, prioritariamente le persone in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché le persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità

Comune di Andora - Regolamento PER L'ACCESSO e la fruizione delle prestazioni sociali e per il sistema di compartecipazione

Approvato con deliberazione C.C. n. 80 del 27.11.2023

giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, i minori, specie se in condizioni di disagio familiare.

3. I servizi e le prestazioni sono comunque erogate nel rispetto dei limiti delle risorse di bilancio. I cittadini aventi diritto potrebbero, pertanto, essere inseriti in liste d'attesa sulla base di criteri individuati per ogni servizio, così come definito nell'art.12.

TITOLO 2

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE

ART. 5 – MODALITÀ DI ACCESSO

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati, segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

2. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.

3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.

4. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.

5. Con provvedimento finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata.

ART. 6 – ACCESSO UNITARIO

1. In attuazione della legge regionale n. 12 del 2006 art. 6, il Comune di Andora realizza l'accesso unitario agli interventi e servizi sociali mediante il servizio denominato P.U.A. (Punto Unico di Accesso) allo scopo di:

- a. facilitare e garantire l'unitarietà di accesso alle prestazioni e ai servizi;
- b. accogliere, informare e orientare il cittadino, supportandolo nell'utilizzo dei servizi esistenti;
- c. garantire competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie;

- d. fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso, di erogazione e sui relativi costi degli interventi e dei servizi comunali.

2. Qualora in sede di colloquio al P.U.A. si ravvisasse la necessità di avviare un processo di aiuto specialistico, la presa in carico viene rimessa all'équipe professionale competente (tutela minori, adulti, e nuclei familiari, anziani, disabili).

3. In sede di attivazione del procedimento amministrativo, all'interessato sono espressamente comunicate tutte le informazioni relative al procedimento stesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 7 – ATTIVAZIONE SU DOMANDA.

1. L'accesso agli interventi e ai servizi avviene a seguito di valutazione del P.U.A. e di presentazione di apposita domanda da parte della persona interessata. In caso di persone "incapaci" la presentazione della domanda avviene da parte del tutore o dell'amministratore di sostegno.

2. La domanda, debitamente sottoscritta e corredata dalla documentazione prevista per l'intervento richiesto, è ricevuta dall'Ufficio Politiche Sociali, che fornisce all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.

3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda.

4. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione reperibili dal Comune o che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

ART. 8 – ATTIVAZIONE D'UFFICIO

1. La presa in carico da parte del competente Servizio Sociale avviene d'ufficio nei seguenti casi:

- a. adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b. presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c. situazioni di emergenza che richiedano la tutela immediata ed indifferibile della persona rispetto alla sua incolumità, salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- d. segnalazione da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie di pazienti/ospiti in dimissione e per i quali sia necessario garantire continuità assistenziale.

2. L'attivazione d'ufficio del competente Servizio Sociale può avvenire anche per situazioni di bisogno accertate a seguito di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

ART. 9 – PRESA IN CARICO

1. Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, l'utenza è presa in carico dal servizio sociale professionale e specialistico.

2. L'individuazione dell'assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio sociale.

3. Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, verrà garantita la continuità dell'assistente sociale che ha in carico la situazione nonché la sua unicità quale riferimento di servizio sociale per le situazioni familiari con multi problematiche.

4. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale, la cui tenuta e aggiornamento sono in capo all'assistente sociale a quanto stabilito dal presente Regolamento e dal D.Lgs. 15/12/1997 n.446.

ART. 10 – VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

1. Gli interventi e l'erogazione di prestazioni sociali e socio assistenziali agevolate, rivolte alla generalità della popolazione, sono definiti sulla base di scelte e valutazioni che, a fronte del vincolo di risorse destinate agli stessi, tengano conto prioritariamente della necessità di sostenere le persone che versino in uno stato di bisogno accertato.

2. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- b) incapacità di provvedere a sé stessi;
- c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
- d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

3. L'accertamento dello stato di bisogno viene svolto dall'Assistente Sociale responsabile del caso mediante l'indagine e l'analisi puntuale delle condizioni oggettive e soggettive della persona e/o del nucleo familiare, in particolare sono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale della persona interessata, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura

- assistenziale informale;
- b) la situazione familiare;
- c) la situazione lavorativa dell'interessato e dei componenti il suo nucleo familiare
- d) il contesto abitativo e la rete familiare e sociale
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- f) la disponibilità personale di risorse di rete;
- g) la disponibilità di risorse da parte della famiglia/parenti;
- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni;
- j) La capacità di aderire al progetto concordato.

4. Sono elementi aggravanti lo stato di bisogno, la presenza nel nucleo di più figli minori e/o di persone vulnerabili (persone con disabilità, persone anziane non autosufficienti)

5. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multi professionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione alle unità di valutazione competenti.

6. In presenza di situazioni di particolare fragilità, conosciute e seguite dai competenti servizi specialistici del territorio (SER.T.; CPS; ...), la presa in carico e la eventuale erogazione di servizi e prestazioni, sarà vincolata alla condivisione di qualsiasi azione progettuale con l'equipe specialistica già di riferimento.

ART. 11 – PROGETTO PERSONALIZZATO DI INTERVENTO

1. Per tutelare il diritto di cittadinanza sociale delle persone, il Servizio Sociale garantisce e promuove la partecipazione del cittadino in tutte le fasi del progetto: analisi del bisogno, decodifica del problema, predisposizione del progetto personalizzato, attuazione e verifica dello stesso.

2. A seguito della valutazione dello stato di bisogno con il coinvolgimento dell'utenza, l'assistente sociale responsabile del caso definisce, in accordo e collaborazione con la medesima, un progetto personalizzato di intervento, in un'ottica di promozione ed emancipazione, attivando e integrando tutte le risorse, le reti e i servizi che possono concorrere all'attuazione del progetto concordato.

3. Il progetto personalizzato, redatto insieme all'operatore responsabile del caso, può prevedere non solo l'erogazione diretta da parte dell'Ente di prestazioni, ma anche l'utilizzo o la messa in rete di altre risorse, quali ad esempio la rete parentale, le associazioni di volontariato, il terzo settore, ecc.

4. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c. sono contattati dal servizio, previa autorizzazione dell'interessato, ove possibile, allo scopo di accertare un loro possibile coinvolgimento nel progetto individuale.

5. Il progetto, che deve essere sottoscritto dall'utenza, delinea:

- a) il problema emergente;
- b) gli obiettivi da raggiungere;
- c) gli interventi previsti nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili;
- d) la durata;
- e) le modalità di realizzazione e di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- f) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- g) i tempi e le modalità di verifica degli obiettivi raggiunti e di rivalutazione della situazione di bisogno. Le verifiche programmate possono portare all'aggiornamento del progetto o alla sua conclusione.

6. Il rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell'utenza, in mancanza di adeguata motivazione, può comportare l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

7. Si sottolinea l'importanza della partecipazione del cittadino alla progettazione al fine di creare una relazione di fiducia tra Servizio e Utente. È opportuno stabilire quindi dei vincoli quali il rispetto delle regole da parte di entrambi e forme di controllo finalizzate a verificare la veridicità delle informazioni fornite al Servizio.

8. Il Comune effettua controlli periodici del progetto, secondo la tempistica nello stesso indicata.

ART. 12 - ACCESSO IN SITUAZIONI DI URGENZA- EMERGENZA E FORME DI ISTRUTTORIA ABBREVIATA

1. In caso di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata ed indifferibile dell'incolumità, della salute e della dignità personale, il Servizio Sociale, sulla base delle informazioni disponibili, accerta la situazione di bisogno, cui segue il tempestivo avvio del procedimento, previa autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio.

2. Nei casi di attivazione di servizi o interventi in situazione di emergenza, l'eventuale contribuzione sarà applicata dal momento dell'attivazione del servizio stesso, a seguito di necessaria presentazione della documentazione nei termini fissati dal servizio sociale.

ART. 13 – CESSAZIONE DELLA PRESA IN CARICO

1. La presa in carico dell'utenza termina per:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
- b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato di intervento;
- c) trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali).

ART. 14 – LISTA DI ATTESA

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto della valutazione del rischio sociale, definito dagli operatori comunali sulla base dei seguenti indicatori di priorità e in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

- a) Assenza o inadeguatezza di rete familiare ed amicale;
- b) Situazione di effettiva precarietà economica e/o abitativa;
- c) Famiglie mono genitoriali;
- d) Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- e) Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione richiesta.

2. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

TITOLO 3

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ISEE E COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA

ART. 15 - PRINCIPI GENERALI

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.

2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

- a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente" e dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
- b) dalla normativa regionale in materia;
- c) dalle disposizioni del presente regolamento
- d) da quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta Comunale, in materia di servizi a domanda individuale

3. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.

ART. 16 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

1. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE), è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

2. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett. m) della Costituzione, fatte salve le competenze regionali e ferme restando le prerogative dei Comuni, che possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.

3. Nei casi di prestazioni sociali agevolate per le quali è prevista la compartecipazione al costo del servizio correlata all'ISEE, è fatto salvo il diritto del cittadino a non presentare la dichiarazione ISEE. In tale caso non sarà concessa alcuna agevolazione tariffaria.

4. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'ISE, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

5. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4 del DPCM n.159/2013, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5 del medesimo DPCM.

6. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8 DPCM n.159/2013, limitatamente alle seguenti:

- a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
- b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
- c) prestazioni per il diritto allo studio universitario.

7. L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente», come previsto dall'art. 9 del DPCM n.159/2013, calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando si verificano variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente come ad es. situazioni di difficoltà lavorativa, quali licenziamento, riduzione dell'orario di lavoro ecc., nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione.

8. L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10 DPCM n.159/2013, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE.

ART. 17 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'ISEE, presentato secondo le disposizioni del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., si applica nella fase istruttoria per l'ammissione a prestazioni sociali e agevolazioni tariffarie, alle seguenti prestazioni erogate anche tramite voucher:

A – servizi e prestazioni sociali

- erogazione di contributi economici;
- servizi di assistenza domiciliare rivolti ad anziani, disabili (SAD e pasti a domicilio);
- servizi residenziali di accoglienza diurna e/o notturna;
- servizi sociali diurni dedicati a persone in condizioni di fragilità;
- comunità alloggio.

B - servizi e prestazioni sociosanitarie

Integrazione delle rette di unità d'offerta residenziale o diurna di tipo socio-sanitario:

- Residenza Sanitaria Assistenziale;
- Residenza Sanitaria Disabili;
- Comunità Socio Sanitaria;
- Centro Diurno Disabili;
- Centro Diurno Integrato
- Trasporto sociosanitario.

C – servizi socio-educativi e scolastici

- -Servizio di Assistenza Domiciliare Minori e Disabili;
- -Comunità Educative;
- -Centro Estivo Minori;

ART. 18 - AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE

1. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A dell'art. 15 del presente regolamento, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M.159/2013.

2. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco B dell'art. 15 del presente regolamento, da parte di persone con disabilità, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

3. Per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

4. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco C dell'art. 15 del presente regolamento deve essere utilizzato l'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M.159/2013. Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.

ART. 19 – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.

2. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.

3. Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile.

4. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.

ART. 20 – DICHIARAZIONE IN CASO DI NUCLEO FAMILIARE RILEVANTE RISTRETTO

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria per i maggiorenni, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.

2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

ART. 21 – PERIODO DI VALIDITA' DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013 la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) ha validità dal momento della presentazione sino al 15 gennaio dell'anno successivo;

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno, fatto salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.

3. Sino alla data di presentazione e comunque non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio sono mantenute inalterate le tariffe applicate o eventuali agevolazioni concesse.

4. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

ART. 22 – PRESENTAZIONE DI NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA ED EFFETTI

1. Il cittadino potrà presentare, entro i termini di validità della D.S.U., una nuova dichiarazione, come previsto dalla normativa.

2. Gli effetti del nuovo ISEE, sulle prestazioni in corso, decorreranno dal termine della nuova istruttoria che conseguentemente verrà avviata.

3. In ogni caso è fatto obbligo ai beneficiari di una prestazione sociale agevolata, comunicare ai servizi che la erogano, le variazioni delle condizioni familiari ed economiche che dovessero verificarsi. Nel caso di variazione del nucleo familiare, entro e non oltre 60 gg. dalla data dell'avvenuta modifica, dovrà essere presentato un nuovo ISEE. La prestazione erogata, verrà rideterminata e gli effetti del nuovo ISEE decorreranno dal termine della nuova istruttoria che verrà conseguentemente avviata.

4. Qualora dalla mancata comunicazione di tale variazione delle condizioni del nucleo, nei termini indicati, derivasse l'impropria fruizione di prestazioni agevolate, perché proseguite sulla base di quanto in precedenza attestato, queste ultime sono considerate indebitamente percepite e, pertanto, ne verrà richiesto il rimborso. Eventuali deroghe possono essere previste negli atti che regolano le specifiche prestazioni.

5. Le prestazioni sociali agevolate, attivate in base ad un "ISEE corrente", mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque

non oltre il periodo di 6 mesi, con obbligo di presentazione di nuovo ISEE entro e non oltre 6 mesi dalla data della precedente attestazione. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

ART. 23 – TEMPORANEA INDISPONIBILITA' DI ATTESTAZIONE ISEE

1. La richiesta per l'erogazione di una prestazione sociale agevolata per cui è prevista la presentazione dell'attestazione ISEE, può essere accolta correlata dalla sola DSU o da attestazione provvisoria. Eventuali deroghe sono definite negli articoli che regolano le singole prestazioni.

2. L'erogazione della prestazione resta subordinata all'acquisizione da parte dei servizi dell'ISEE attestato, tramite il sistema informativo INPS o l'esibizione a cura del dichiarante.

ART. 24 – ASSENZA O INCOMPLETEZZA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la tariffa massima prevista per la fruizione della medesima.

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati. L'agevolazione decorrerà dal momento della presentazione di attestazione regolare.

ART. 25 – REDDITI DA NON CONSIDERARE AI FINI ISEE

1. La normativa nazionale definisce quali sono i trattamenti assistenziali che devono essere indicati quali redditi nel modello di DSU (dichiarazione unica sostitutiva) dalla quale deriva l'ISEE.

2. Per maggiore completezza, nella tabella che segue, si riportano i trattamenti da non includere tra i redditi che devono essere dichiarati nella DSU e i trattamenti assistenziali che invece devono essere dichiarati entro la DSU.

Vanno dichiarati tra i redditi ai fini ISEE	Non vanno dichiarati tra i redditi ai fini ISEE
Tutti i contributi economici a contrasto della povertà da chiunque erogati	Titoli sociali ed altre erogazioni monetarie alla famiglia finalizzate all'assistenza a non autosufficienti
Prestazioni economiche per tirocini osservativi, formativi e lavorativi	Contributi a disabili per la "Vita indipendente"

	Contributi ad affidatari (con affidati di ogni età), anche per affidi e supporti diurni
	Contributi ad affidatari professionali (con affidati di ogni età) per l'ammontare che supera il contributo destinato ad affidatari non professionali
	Contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche
	Contributi per l'acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati
	Contributi per il trasporto sociale
	Erogazioni in forma di anticipi e prestiti

ART. 26 – CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI ED AUTOCERTIFICAZIONI

1. In applicazione a quanto previsto dalla normativa, l'Amministrazione eseguirà tutti i controlli sulle informazioni auto dichiarate dai richiedenti le prestazioni sociali, avvalendosi:

- degli archivi in proprio possesso e degli archivi di altri enti pubblici
- della facoltà di richiedere accertamenti mirati da parte della Guardia di Finanza su liste di beneficiari

2. I controlli effettuati dagli uffici di cui al presente articolo possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

3. Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:

- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
- b) nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- c) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
- d) nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale.

4. Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati, mediante estrazione casuale di un

campione, di norma non inferiore al 5%, salvo diverse disposizioni normative in materia e fatta salva la possibilità di stabilire, con atto del Responsabile del Servizio, una percentuale diversa per motivate esigenze straordinarie.

5. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:

- a) l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'Amministrazione precedente o mediante la consultazione degli archivi dell'Amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni. I criteri e le modalità di accesso mediante collegamenti informatici e telematici sono stabilite nei singoli atti di autorizzazione e nelle singole convenzioni/protocolli stipulati con le altre P.A. e gestori pubblici servizi;
- b) la richiesta all'Amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati. In questo caso, l'Amministrazione certificante dovrà indicare l'esito del controllo, l'ufficio ed il responsabile del procedimento e la data; il riscontro dovrà avvenire mediante modalità tali da consentire la speditezza e la sicurezza del controllo stesso;
- c) La richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

6. Per i procedimenti che prevedono l'erogazione diretta di contributi economici in denaro a carico del Bilancio comunale i controlli attivati sono quelli di tipo preventivo.

7. È escluso il controllo a campione di tipo successivo relativamente alla autodichiarazione per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE.

8. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge ed eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

9. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistano ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

ART. 27 – ASSENZA DI RAPPORTI ECONOMICI ED AFFETTIVI TRA PERSONE, AI FINI ISEE

1. Ai sensi dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), dell'art.8

comma 3 (Prestazioni per il diritto allo studio universitario) del DPCM 159/2013, i cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate possono presentare istanza per l'accertamento dell'estraneità affettiva ed economica delle persone che in base ai citati articoli dovrebbero essere considerate per il calcolo dell'ISEE.

2. L'accertamento da parte della "pubblica autorità competente in materia di servizi sociali" dello stato di abbandono del coniuge non convivente (art. 3, comma 3, lett. e, del DPCM 159/2013), dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura socio-sanitaria a carattere residenziale (art. 6, comma 3, lett. B, punto 2, del DPCM 159/2013) o dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (art. 7, comma 1, lett. D, del DPCM 159/2013) viene effettuato con le seguenti modalità:

1. il soggetto interessato dovrà presentare, presso l'ufficio Politiche Sociali, richiesta di rilascio dell'attestazione di abbandono o di estraneità dichiarando, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, a titolo esemplificativo:
 - 1.1. nel caso di abbandono del coniuge:
 - 1.2. situazioni anagrafiche e di stato civile che accertino una nuova situazione di convivenza di uno dei coniugi con terzi e/o figli nati da tale convivenza;
 - 1.3. situazioni anagrafiche e documentali che accertino uno stato di fatto almeno biennale di assenza di convivenza tra i due coniugi;
 - 1.4. situazioni anagrafiche che comprovino l'irreperibilità di uno dei due coniugi;
 - 1.5. istituti giuridici non riconosciuti dall'ordinamento italiano, sanciti da provvedimenti delle competenti autorità di uno stato estero, prodotte con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi;
 - 1.6. nel caso di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore:
 - 1.7. l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati con il genitore ovvero di delega sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio condivise;
 - 1.8. l'assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali o indennitari percepiti dal genitore;
 - 1.9. l'assenza di comproprietà ovvero di diritti reali di godimento su immobile di proprietà del genitore;
 - 1.10. presenza di certificati dell'autorità giudiziaria (decreti emessi di sospensione della potestà genitoriale, inserimento in strutture di accoglienza, ecc.);
 - 1.11. nel caso di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni:
 - 1.12. l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati tra i due genitori o di altre forme di gestione del risparmio condivise;
 - 1.13. l'assenza di atti registrati e trascritti nei quali i genitori non coniugati e non conviventi risultino co-parti;
2. a fronte della richiesta di accertamento, l'ufficio Politiche Sociali procederà alla valutazione del caso, producendo apposita relazione dalla quale dovrà rilevarsi la sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'attestazione;
3. il Responsabile del Servizio, a seguito dell'istruttoria compiuta dall'assistente sociale competente, anche con l'eventuale ausilio della Polizia Locale o, se del caso, di Guardia di Finanza e/o Agenzia delle Entrate, accertando e determina l'eventuale stato di abbandono o di estraneità, fissando altresì la scadenza dell'attestazione;

4. nei casi in cui, a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera b) si rilevi l'insufficienza di elementi atti a comprovare lo stato di abbandono o di estraneità, il Responsabile del Servizio rigetta l'istanza.

3. Gli accertamenti di cui al presente articolo vengono recepiti dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

ART. 28 – DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALLA SPESA

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o servizio specifiche modalità di calcolo tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

2. Accanto all'ISEE, potranno essere definiti criteri ulteriori e aggiuntivi che saranno specificati negli articoli del presente regolamento che disciplinano le singole prestazioni.

3. La Giunta Comunale provvede annualmente, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

- a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1983, n. 131;
- b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
- c) la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
- d) l'eventuale quota minima di contribuzione;
- e) l'I.S.E.E. iniziale che fissa la soglia al di sotto della quale è richiesta una percentuale di contribuzione minima;
- f) l'I.S.E.E. finale che definisce il limite massimo per le concessioni di agevolazioni;

4. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

5. I beneficiari degli interventi/servizi di cui al presente Regolamento concorrono, pertanto, ai costi delle prestazioni con una percentuale del costo/tariffa dell'intervento, definita sulla base del valore ISEE di ciascun utente e calcolata con il metodo della progressione lineare per valori ISEE compresi fra un minimo e un massimo. Tale percentuale si differenzia a seconda del tipo di prestazione/servizio richiesto in relazione alla diversa intensità dei bisogni cui i vari servizi rispondono.

6. La quantificazione della compartecipazione ai costi è definita sul costo/tariffa del servizio posta a carico dell'utenza; tale quota, pertanto, è soggetta a variazioni in caso di incremento o decremento significativo del costo/tariffa e si differenzia a seconda del servizio.

7. Tra i due ISEE di cui sopra, la contribuzione viene calcolata secondo la seguente formula:

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE =

$$\text{tariffa minima} + \frac{(\text{ISEE UTENTE} - \text{ISEE MINIMO}) \times (\text{TARIFFA MASSIMA} - \text{TARIFFA MINIMA})}{(\text{ISEE MASSIMO} - \text{ISEE MINIMO})}$$

8. Qualora l'utente non presenti l'I.S.E.E., o abbia un ISEE superiore a quello finale previsto per la concessione dell'agevolazione, è tenuto a concorrere al 100% del costo effettivo della prestazione/servizio sostenuto dal Comune, salvo diversa definizione da parte dell'Amministrazione Comunale.

9. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, qualora la condizione economica dei richiedenti sia tale da prevedere l'impossibilità di beneficiare di prestazioni agevolate e tuttavia siano presenti nel nucleo condizioni di bisogno gravi e tali da rendere necessario attivare la prestazione, l'Amministrazione si riserva di adottare uno dei seguenti criteri di deroga:

- concessione dell'erogazione della prestazione in deroga e/o dell'esonero dalla contribuzione, con provvedimento motivato in base ad una relazione professionale dei servizi sociali o sociosanitari;
- erogazione della prestazione in deroga e/o esonero dalla contribuzione, con successiva rivalsa da parte del Comune, qualora una o più persone fisiche assumano obbligazione contrattuale verso l'Amministrazione Comunale a restituire quanto erogato.

10. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni interventi.

11. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

TITOLO 4

INTERVENTI E SERVIZI ASSOCIATI

ART. 29 – DEFINIZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI ASSOCIATI

1. Le prestazioni, gli interventi ed i servizi gestiti sono previsti all'interno della programmazione territoriale zonale.

2. Gli interventi ed i servizi associati gestiti dal Comune in maniera, possono essere:

- a) *Integrativi*, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
- b) *Complementari* agli interventi erogati dal SSR ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
- c) *Specialistici*, rivolti a target specifici di popolazione o a portatori di bisogni specifici;
- d) *Innovativi*, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.

ART. 30 – MODALITA' DI ACCESSO

1. Gli interventi ed i servizi sono, di norma, erogati con le seguenti modalità:

- *con richieste a sportello*: le persone possono presentare domanda in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato oltre al possesso dei requisiti previsti dall'intervento anche dalla disponibilità di fondi.

2. Per presentare domanda gli interessati devono rivolgersi al servizio sociale del Comune di Andora.

ART. 31 - ATTIVAZIONE

1. L'Ufficio Politiche Sociali, verificata l'ammissibilità della domanda e, previa eventuale verifica della disponibilità di fondi, attiva l'intervento o il servizio associato richiesto dalla persona.

2. L'assistente sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (visita domiciliare, colloquio, questionario...)

TITOLO 5

INTERVENTI E SERVIZI EROGATI

CAPO I

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

ART. 32 – FINALITA'

1. Obiettivo dell'Assistenza economica è quello di consentire alle persone di far fronte ai bisogni fondamentali, facilitare un'esistenza dignitosa, favorire la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale e essere da stimolo al recupero della completa autonomia (L.R. 12/2006; Legge 328/2000).

ART. 33 – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi o una riduzione della quota di compartecipazione al costo degli stessi. Le suddette misure sono da considerarsi strumenti per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato.

ART. 34 - DESTINATARI

1. Hanno diritto ad accedere agli interventi di assistenza economica i residenti nel territorio di Andora che siano in condizioni di grave disagio economico derivante dalla mancanza o inadeguatezza del reddito necessario al soddisfacimento dei bisogni primari personali o del proprio nucleo familiare.

ART. 35 – FORME DI INTERVENTO

1. Sono previste le seguenti tipologie di interventi a sostegno del reddito:

- a) Assistenza Economica Ordinaria;
- b) Assistenza Economica Straordinaria.

2. Gli interventi e/o benefici di natura economica concessi, possono essere erogati mediante:

- a) corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario;
- b) corresponsione di titoli (voucher) da utilizzarsi in conformità al Progetto Individuale;
- c) liquidazione diretta, a favore del creditore, di fatture o bollette a nome del beneficiario.

3. Gli interventi di sostegno economico vengono disposti compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

ART. 36 – ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA

1. L'assistenza economica ordinaria è finalizzata all'inclusione sociale ed al contrasto della povertà, si attiva a seguito di un progetto di integrazione sociale personalizzato a favore dell'utenza esposta a rischio di marginalità sociale e impossibilitata a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali.

2. Il progetto di integrazione sociale personalizzato è orientato alla promozione o al recupero dell'autosufficienza economica da parte della persona o della famiglia anche attraverso la rimozione delle cause che hanno determinato l'eventuale venir meno delle condizioni di autonomia economica, al fine di evitare la permanenza nel circuito assistenziale.

3. Il progetto deve prevedere l'assunzione di impegni da parte del richiedente in ordine al miglioramento della propria situazione personale (es. condizione abitativa, gestione delle risorse), lavorativa (es. coinvolgimento in attività socialmente utili, di natura socio-occupazionale) sanitaria (es. presa in carico da parte di servizi specialistici), relazionale (es. promozione di contatti con volontari e reti di prossimità) sia a partire da richieste avanzate dall'interessato che da proposte del servizio.

4. Il contenuto (obiettivi, tempi e modalità), così come gli impegni conseguenti all'attuazione del progetto personalizzato, sono concordati tra il Servizio Sociale e le persone coinvolte. Tali accordi sono espressi e formalizzati attraverso apposito patto da sottoscrivere e rispettare.

5. L'entità del contributo mensile, sulla base delle risorse disponibili, è determinata dal Responsabile del Servizio, nei limiti massimi di seguito indicati:

- Buoni spesa – valore unitario € 10,00: numero 10/bimestre se nucleo singolo o due componenti – numero 15/bimestre se nucleo con 1 minore – numero 20/bimestre (contributo massimo) se nucleo con due o più minori.
- Buoni farmacia – valore unitario € 5,16: copertura del 70% della spesa farmaceutica, certificata dal proprio medico curante, riguardante solo ed esclusivamente farmaci. Non rientrano all'interno di tale contributo i parafarmaci e presidi sanitari.
- In caso di soggetti all'interno del nucleo, in età cosiddetta attiva per il mondo del lavoro, l'erogazione del contributo mensile non potrà superare numero 2 bimestri.
- I contributi sopra specificati non sono cumulabili
- Contribuzione ad integrazione spese sanitarie per acquisto presidi: copertura del 70% della spesa sostenuta, corredata da prescrizione del medico MMG.

6. Il contributo ordinario ha carattere temporaneo, potrà essere erogato direttamente all'utenza o al soggetto creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione e verrà corrisposto per la durata massima definita nel progetto.

7. Il limite I.S.E.E. massimo per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo si riferisce ad un valore massimo di € 9.000,00 per nuclei senza minori, e ad un valore massimo di € 12.000,00 per nuclei ove siano presenti minori.

8. In caso di inadempienza o grave violazione degli obblighi assunti il Comune revocherà, sospenderà o ridurrà il contributo precedentemente definito.

ART. 37 – ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

1. Si tratta di un intervento economico straordinario, rivolto a persone o nuclei che si trovino a far fronte ad un'improvvisa e particolare situazione di disagio economico dovuta a spese eccezionali e/o contingenti o ad altri eventi tali da incidere e modificare negativamente l'equilibrio familiare, si indicano a titolo esemplificativo:

- a) spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, a fronte del verificarsi di gravi eventi morbosi;
- b) abbandono, decesso del percettore principale di reddito all'interno del nucleo familiare;
- c) necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione o per evitare l'interruzione della fornitura;
- d) sfratto;

2. I contributi straordinari vengono assegnati per nucleo anagrafico e possono essere richiesti da uno dei membri del nucleo anagrafico di appartenenza.

3. Il limite I.S.E.E. massimo per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo si riferisce ad un valore massimo di € 9.000,00 per nuclei senza minori, e ad un valore massimo di € 12.000,00 per nuclei ove siano presenti minori.

4. La misura del contributo è proposta dal Servizio Sociale sulla base della situazione contingente straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno e previa adesione al progetto di integrazione sociale personalizzato di cui al precedente articolo.

5. L'importo massimo erogabile su base annua annuo non può superare di norma la somma di € 2.500,00.

6. Qualora, sulla base del bisogno dell'utenza, si rendesse necessario prevedere un intervento di assistenza economica sia ordinaria che straordinaria, l'importo annuo complessivamente erogato non potrà comunque superare la somma di € 3.500,00.

ART. 38 – PRESENTAZIONE ISTANZA E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

1. La domanda per l'erogazione di interventi di assistenza economica prevista dal presente regolamento deve essere presentata, su apposito modulo, presso l'ufficio Politiche Sociali.

2. Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione ritenuta utile per attestare il disagio socio- economico. In particolare sono richiesti:

- a) attestazione ISEE del nucleo familiare;
- b) ricevute del pagamento dell'affitto o del mutuo per la prima casa al momento della richiesta di prestazione
- c) ricevute delle ultime tre bollette delle utenze domestiche (gas, luce, acqua, telefono);
- d) ultime 3 buste paga di ogni familiare occupato e/o modello Obis M;
- e) dichiarazione da cui risulti il patrimonio mobiliare posseduto al momento della richiesta;
- f) se disoccupato iscrizione al Centro per l'Impiego;
- g) permesso/carta di soggiorno se dovuta;
- h) documentazione e/o autocertificazione di eventuali interventi economici erogati da parte di altri Enti e/o Associazioni;
- i) autocertificazione che attesti i mezzi di trasporto posseduti;
- j) ogni altro documento necessario a comprovare lo stato di bisogno.

3. Qualora, successivamente all'attivazione del progetto, muti la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, il soggetto ha l'obbligo di aggiornare tempestivamente la documentazione presentata ai Servizi Sociali al fine di consentire la corretta rivalutazione della situazione e quindi del progetto in corso. La mancata comunicazione, entro 30 gg, comporta la decadenza dai benefici e l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.

ART. 39 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI: MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Per valutare l'accesso alle prestazioni di assistenza economica si tiene conto della condizione economica dei richiedenti come definito nei precedenti articoli. Inoltre, sono da considerare esclusi dall'intervento di assistenza economica i soggetti che presentino una delle seguenti condizioni:

- a) siano in età lavorativa, iscritti al Centro per l'Impiego e rifiutino offerte di lavoro, salvo perdocumentati impedimenti di forza maggiore;
- b) rifiutino di aderire all'eventuale proposta di progetto di intervento sociale formulata dal servizio ovvero non collaborino nella definizione ed attuazione del progetto di intervento;
- c) non presentino la documentazione richiesta;
- d) siano proprietari di beni immobiliari oltre la casa di abitazione;
- e) siano proprietari della casa di abitazione appartenente alle categorie catastali A7, A8, A9;
- f) siano in possesso di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi antecedenti la richiesta di prestazione, ovvero di autoveicoli superiori a 1.300 cc. O motoveicoli superiori a 250 cc, immatricolati nei 3 anni precedenti;
- g) siano in possesso di patrimoni mobiliari oltre un valore di € 5.000,00 al momento della richiesta del contributo.

ART. 40 - DEROGHE

1. Gli interventi potranno essere erogati in deroga ai criteri del presente regolamento sulla base di una valutazione del servizio sociale in presenza di esigenze di interventi urgenti e indifferibili. Poiché in taluni casi l'ISEE può non rappresentare adeguatamente la condizione

Comune di Andora - Regolamento PER L'ACCESSO e la fruizione delle prestazioni sociali e per il sistema di compartecipazione

Approvato con deliberazione C.C. n. 80 del 27.11.2023

economica del nucleo familiare al momento della richiesta di prestazione, tale valutazione potrà anche tener conto delle condizioni economiche presenti al momento della richiesta, che i richiedenti dovranno documentare.

CAPO II

INTERVENTI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARIETA' RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITA' ED ALLE PERSONE ANZIANE

ART. 41 – SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto sociale, erogato nell'ambito di progetti individuali elaborati dal Servizio Sociale comunale, è rivolto all'utenza non in grado di raggiungere in autonomia strutture sanitarie, assistenziali o riabilitative.

2. La prestazione può essere erogata anche attraverso l'erogazione di Voucher.

ART. 42 – FINALITÀ

1. Il servizio ha lo scopo di favorire l'integrazione sociale dei cittadini, garantendo l'opportunità di raggiungere strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate ad anziani, persone sole con difficoltà motorie, persone disabili, minori disabili con ridotta mobilità, che non possono utilizzare i normali mezzi di trasporto.

ART. 43 – DESTINATARI

1. Sono destinatari del servizio persone anziane o disabili non autosufficienti residenti nel Comune di Andora, seguite e segnalate dal servizio sociale.

ART. 44 – TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

1. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.

2. Il servizio comprende il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione dell'utente, o dalla struttura sanitaria ove è ricoverato, alla struttura di destinazione.

ART. 45 – MODALITÀ DI ACCESSO E DI EROGAZIONE

1. L'attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato e in presenza delle seguenti condizioni:

- a) documentata impossibilità di effettuare il trasporto da parte dei familiari;
- b) impossibilità di fruizione di mezzi pubblici di collegamento o assenza degli stessi.

2. L'erogazione del servizio è subordinata alla disponibilità di risorse economiche.

Comune di Andora - Regolamento PER L'ACCESSO e la fruizione delle prestazioni sociali e per il sistema di compartecipazione

Approvato con deliberazione C.C. n. 80 del 27.11.2023

ART. 46 – PRIORITÀ D'ACCESSO

1. A parità di condizioni la precedenza è determinata dai seguenti criteri di priorità:
 - a) utenti già in carico al servizio trasporto;
 - b) I.S.E.E. più basso.

CAPO III

INTERVENTI A SUPPORTO DELLA RESIDENZIALITA' DELL'ANZIANO E DEL DISABILE

ART. 47 – SOSTEGNO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DELLA RETTA PER L'INSERIMENTO O PERMANENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, prevede e sostiene la spesa per il ricovero, in strutture residenziali a carattere socio-sanitario e/o a carattere socio-assistenziale.

ART.48 – FINALITA'

1. Gli interventi sono finalizzati a garantire alla persona non più assistibile al domicilio le cure continuative necessarie.

ART. 49 - DESTINATARI

1. I servizi sono rivolti a persone anziane e disabili in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residenti nel Comune di Andora: la residenza presso strutture residenziali site nel Comune di Andora, acquisita successivamente al ricovero non va a costituire il diritto a beneficiare degli interventi di supporto economico di cui al presente articolo;
- b) essere in stato di bisogno a causa di accertate condizioni socio-economiche, tra cui assenza di adeguato sostegno familiare e/o presenza di livello di compromissione funzionale tale da rendere lapermanenza al domicilio non più rispondente ai bisogni ed interessi della persona.

2. Possono essere altresì attivati interventi di integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali a favore di persone adulte residenti nel Comune in condizioni di ridotta autonomia, attestata ma non ancora certificata, che si trovino nell'inderogabile esigenza di inserimento in struttura residenziale.

ART. 50 – MODALITA' DI ACCESSO E DI EROGAZIONE

1. L'intervento, volto all'integrazione della retta di ricovero in struttura residenziale, è subordinato alla presentazione di una richiesta tramite apposito modulo ed alla valutazione da parte del servizio sociale dell'effettiva impossibilità della persona a permanere nel proprio ambiente familiare, nonostante l'attivazione di altri servizi di rete, con particolar riferimento ai servizi di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata e centri diurni.

2. Alla richiesta deve essere allegata:

- a) la documentazione socio-sanitaria necessaria a determinare lo stato di bisogno;
- b) la documentazione attestante la capacità economica e patrimoniale dell'interessato all'atto delladomanda;
- c) l'attestazione I.S.E.E. di carattere socio-sanitario con relativa D.S.U. elaborata ai sensi del DPCM n.159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) ogni altra documentazione ritenuta utile.

3. Lo stato di bisogno è valutato dall'Assistente Sociale per mezzo delle conoscenze tecniche e degli strumenti specifici della professione, ed è finalizzato all'accertamento dell'esistenza di:

- a) condizioni socio-sanitarie tali da qualificare il ricovero come la risposta più adeguata al bisognomanifestato dalla persona;
- b) condizioni economiche tali da non consentire il pagamento totale o parziale della retta di ricovero.

4. La condizione economica del ricoverato è valutata mediante l'applicazione dei criteri e dei parametri individuati al successivo art. 32.5.

5. La scelta della struttura residenziale dovrà essere concordata con gli operatori di riferimento, privilegiando le strutture convenzionate, i posti accreditati con Regione Liguria e di minor impatto economico, salvaguardando, comunque, le indicazioni del progetto educativo/assistenziale individualizzato.

6. Il Servizio sociale provvede a fornire informazioni sulle risorse esistenti e a supportare la persona e la sua famiglia nella valutazione della risposta più adeguata ai bisogni dell'anziano o del disabile; il contratto per l'inserimento nella struttura si conclude tra il diretto interessato o suoi familiari o l'Amministratore di Sostegno e la struttura stessa.

7. Sono fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione comunale sia titolare di una misura di protezione a favore dell'anziano o del disabile.

8. L'intervento economico comunale, a copertura anche parziale della quota socio-assistenziale della retta per l'inserimento o permanenza in struttura, viene garantito quando la capacità economica della persona, tenuto anche conto della componente aggiuntiva come definita ai fini I.S.E.E., non consenta di far fronte interamente al pagamento della retta.

9. L'erogabilità dell'intervento economico comunale a copertura della retta socio-assistenziale per l'inserimento o permanenza in struttura è limitato a coloro che presentano un I.S.E.E. pari o inferiore a € 9.000,00.

10. Il criterio di cui al punto 8. si applica solo agli ingressi successivi alla data di approvazione del presenteregolamento.

11. Non potranno inoltre accedere al contributo coloro che risultino, alla data della richiesta, possessori di:

- a) beni immobiliari diversi dalla casa di abitazione;
- b) immobile adibito ad abitazione principale del richiedente, sempreché tale bene non sia

- utilizzato come residenza da persone presenti nella famiglia anagrafica del richiedente al momento del ricovero o da suoi parenti;
- c) beni mobiliari di valore superiore a € 3.000,00 per soggetti anziani e €5.000,00 per soggetti disabili con residue capacità di autonomia.

12. La quota massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la retta (intesa esclusivamente per la quota socio assistenziale) e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dall'utente come meglio specificato nell'art. 32.5.

13. L'intervento economico ha di norma carattere continuativo e si attua mediante il pagamento delle fatture emesse dalla struttura protetta in nome del beneficiario, sino a concorrenza dell'importo risultante dal procedimento istruttorio o mediante erogazione diretta del contributo al soggetto ricoverato o ad altra persona che provveda ai pagamenti.

ART. 51 – VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA

1. La capacità economica del ricoverato è determinata dalla consistenza finanziaria e patrimoniale dello stesso, nonché dalla componente aggiuntiva, come definita ai fini I.S.E.E.

- 2.** La consistenza finanziaria e patrimoniale del ricoverato è calcolata considerando:
- a) tutte le entrate nette a qualsiasi titolo percepite (pensioni, indennità, contributi, ecc.);
 - b) il valore dell'intero patrimonio mobiliare del soggetto;
 - c) la proprietà di beni immobili e mobili registrati;
 - d) il godimento di diritti reali su beni immobili (uso, usufrutto, ...) solo se producono effetti reddituali;
 - e) analisi della sua situazione familiare (solo o con familiari) e sua partecipazione al mantenimento della famiglia convivente.

3. Concorre alla valutazione della condizione economica del ricoverato anche il valore dei beni mobili ed immobili presenti nel patrimonio di terzi che li hanno ricevuti in donazione dallo stesso in quanto il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante nei limiti del valore della donazione tuttora esistente nel patrimonio del donatario-debitore (ex artt.437 e 438 C.C.).

4. Il ricoverato partecipa al costo della retta con tutte le sue risorse di reddito e di patrimonio, incluse le entrate per pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento ecc., fatto salvo:

- a) quanto previsto al successivo punto 5;
- b) una quota del proprio reddito pari ad € 50,00 mensili per soggetti anziani e disabili gravemente non autosufficienti, lasciata a disposizione per le spese personali ove necessario, detto importo potrà essere modulato sulla base delle effettive esigenze del ricoverato fino ad un massimo di €100,00 per soggetti con residua autonomia;
- c) una quota forfettaria UNA TANTUM, fino ad un massimo di € 2.500,00, accantonata per le spese funebri qualora il patrimonio mobiliare del ricoverato lo consenta.

5. Qualora all'atto del ricovero, il nucleo familiare sia composto da coniugi e/o figli disabili, e il ricoverato sia l'unico portatore di reddito o i familiari abbiano un reddito inferiore all'assegno sociale INPS, dal reddito del ricoverato verrà detratta una somma, da destinare a chi resta nel nucleo, pari all'ASSEGNO SOCIALE INPS adeguato al numero dei familiari conviventi mediante applicazione della scala di equivalenza ISEE.

ART. 52 – AGGIORNAMENTO ANNUALE

1. La concessione dell'intervento comunale ha validità annua. La prosecuzione dell'intervento è subordinata alla verifica delle capacità economiche della persona ricoverata anche in relazione ad eventuali adeguamenti rette delle RSA.

ART. 53 – PRIORITA' DI ACCESSO

1. Qualora il Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, fatto salvo per gli interventi di cui all'art. 8, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata secondo il seguente ordine di priorità:

- a) persone sole (senza nessun familiare esistente);
- b) situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento alla impossibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di familiari;
- c) grado di necessità in ordine alla gravità della patologia dalla quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.
- d) Situazione economica (I.S.E.E.) del richiedente;
- e) ordine cronologico

ART. 54- ESCLUSIONE DELL'INTERVENTO COMUNALE

1. Si è esclusi dall'intervento integrativo comunale quando la capacità economica dell'utente consenta l'integrale pagamento della retta di spettanza, legittimamente accertata.

2. Sono sempre fatti salvi gli interventi attivabili dall'Amministrazione Comunale con misure di protezione a favore degli incapaci.

ART. 55 – OBBLIGO DELL'UTENTE A FORNIRE TUTTE LE INDICAZIONI

1. In via generale è l'utente, diretto interessato (o chi ne cura legalmente la protezione), a dover presentare le proprie istanze all'Amministrazione comunale, corredate da tutte le dichiarazioni e le documentazioni necessarie a consentire lo svolgimento dell'intera istruttoria.

2. In mancanza della documentazione di cui sopra l'Amministrazione comunale non può procedere a determinare il proprio intervento (sempre fatti salvi i doveri nei confronti di persone

palesemente non in grado di provvedere alla propria tutela, ad approntare i percorsi necessari alla loro protezione).

ART. 56 – CONTRIBUZIONE COMUNALE SU RICOVERI DEFINITIVI GIA' ATTIVI.

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 32.5, è possibile richiedere la contribuzione comunale anche per situazioni di ricoveri attivati senza la valutazione del servizio sociale, quando sia sopravvenuta l'insostenibilità della spesa da parte dell'utente e della sua rete familiare.

2. L'integrazione verrà garantita nei limiti delle disponibilità finanziarie comunali.

3. In ogni caso, l'intervento dell'Amministrazione non può essere retroattivo.

ART. 57 – RECUPERO INTERVENTO COMUNALE

1. Quando gli interventi assistenziali e pensionistici dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, reversibilità ecc..) a favore dell'utente vengano rideterminati e liquidati in data successiva alla concessione del contributo comunale, verranno integralmente vincolati al pagamento della retta, inclusi eventuali periodi arretrati.

ART. 58 - CONTRIBUTI IN DEROGA

1. In caso di I.S.E.E. elevati superiori alla soglia di accesso di cui al punto 8 dell'art. 32.4, o di I.S.E.E. rientranti ma che comunque presentino una modesta liquidità o in caso di presenza di soli immobili, il Comune potrà procedere al pagamento della retta previa stipulazione di accordi con i beneficiari per il recupero di quanto versato a titolo di anticipazione.

2. Nel lasso temporale necessario per l'attivazione degli accordi di cui al punto precedente o nel caso non sia possibile stipulare accordi con i beneficiari, laddove sia necessario attivare senza indugio la prestazione, la contribuzione comunale dovrà essere intesa quale anticipazione di quanto dovuto dal cittadino beneficiario, a valere come titolo giuridico nei confronti dello stesso, attivabile anche in sede successoria, fermo restando la valutazione della necessità di attivare la tutela giuridica dell'amministratore di sostegno.

CAPO IV

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SEMIRESIDENZIALITA' DEL DISABILE E DELL'ANZIANO

ART. 59 – SERVIZI SEMI RESIDENZIALI DISABILI E ANZIANI – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E FINALITA'

1. Il Comune, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, prevede e sostiene la spesa per l'inserimento:

- di persone con disabilità presso servizi socio-educativi, socio-riabilitativi, di formazione all'autonomia (denominati come Centro Diurno Disabile, Centro Socio Educativo, Servizio Formazione Autonomia, ecc.) fortemente tesi allo sviluppo della personalità e all'integrazione sociale e lavorativa che presentano significativi caratteri educativo-formativi e riabilitativi, ivi comprese le più opportune sperimentazioni di servizi innovativi e flessibili finalizzati alla piena inclusione sociale (come previsto dalla Legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate");
- di persone anziane presso Centri Diurni Integrati al fine di garantirne il mantenimento al domicilio assicurando una assistenza socio-sanitaria diurna.

ART. 60 - DESTINATARI

1. I servizi sono rivolti a soggetti con i seguenti requisiti:

- a) residenti nel comune di Andora;
- b) possesso di un certificato in cui sia riconosciuto lo stato di handicap in base al comma 1 e 3 dell'art.3 della Legge 104/92 o di invalidità civile al 100% per soggetto anziano.

ART. 61 – MODALITA' DI ACCESSO

1. L'integrazione della retta per l'ospitalità in centri diurni è subordinata alla presentazione di una richiesta tramite apposito modulo ed alla valutazione da parte del servizio sociale dell'effettiva necessità dell'intervento nel progetto di vita del soggetto.

2. Alla richiesta deve essere allegata:

- a) documentazione socio-sanitaria necessaria a confermare i requisiti;
- b) attestazione I.S.E.E. con relativa D.S.U. elaborata ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) ogni altra documentazione ritenuta utile per definire ed includere l'intervento come parte integrante nel progetto di vita della persona.

3. La pertinenza dell'intervento è valutata dall'Assistente Sociale per mezzo delle conoscenze tecniche e degli strumenti specifici della professione, ed è volta ad accertare l'esistenza di:

- a) condizioni socio-sanitarie tali da qualificare l'inserimento diurno in struttura come la risposta più adeguata al bisogno e al progetto di vita della persona;

b) indicatore ISEE inferiore al limite massimo così come indicato all'art. 32.5.

4. La scelta della struttura non è rimessa all'assoluta discrezione dell'utente o dei suoi parenti, ma dovrà essere concordata con il Comune di Andora, privilegiando le strutture in gestione diretta, quelle convenzionate e i posti accreditati con Regione Liguria in caso di strutture socio-sanitarie, salvaguardando, comunque, le indicazioni del progetto educativo/assistenziale individualizzato.

5. Qualora l'utente o suoi parenti scegliessero una struttura diversa e con retta più onerosa, rispetto a quella reperita e proposta dal Comune di Andora, lo stesso non interverrà oltre il limite della retta praticata dalla struttura individuata dal Servizio Sociale.

ART. 62 – FORME DI INTERVENTO

1. L'intervento del Comune si concretizza nel pagamento diretto alla struttura della differenza tra la quota totale richiesta dalla struttura e la quota eventualmente già richiesta alla famiglia. È prevista una quota minima di compartecipazione pari al 25% del costo e una massima pari all'80% del costo, come specificato all'articolo 51.

2. Quanto sopra stabilito esclude il pagamento di eventuali buoni pasto che restano a carico dell'utente.

ART. 63 – COMPARTICIPAZIONE MENSILE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio, da intendersi come la somma della quota a carico del comune e della eventuale quota che la famiglia versa direttamente alla struttura, secondo le percentuali di compartecipazione ed i limiti I.S.E.E. definiti annualmente in sede di determinazione delle tariffe.

2. L'I.S.E.E. minimo è quantificato in € 6.500,00 e l'I.S.E.E. massimo in € 30.000,00 e quindi la compartecipazione è prevista nei seguenti casi:

- a) ad un I.S.E.E. fino a € 6.500,00 si applica una compartecipazione dell'utente minima pari al 25% del costo come sopra specificato;
- b) tra l'I.S.E.E. minimo e l'I.S.E.E. massimo la contribuzione viene calcolata secondo quanto previsto dalla seguente formula:

$$\text{quota minima} + \frac{(\text{ISEE UTENTE} - \text{ISEE MINIMO}) \times (\text{QUOTA MASSIMA} - \text{QUOTA MINIMA})}{(\text{ISEE MASSIMO} - \text{ISEE MINIMO})}$$

- c) per I.S.E.E. da € 30.000,01 o in caso di mancata presentazione, si applica una compartecipazione dell'utente pari all'80% del costo.

3. In casi eccezionali per particolari situazioni problematiche, su proposta motivata dell'assistente sociale, può essere autorizzato l'esonero totale o parziale del costo del servizio usufruito.

ART. 64 – AGGIORNAMENTO ANNUALE

1. L'intervento comunale ha validità annua, annualmente dovrà essere ripresentata la documentazione necessaria al fine di valutare la continuità dell'intervento e l'entità.

ART. 65 – AGGIORNAMENTO ANNUALE

1. Qualora il Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata secondo il seguente ordine di priorità:

- a) Situazione economica (I.S.E.E.) del richiedente;
- b) ordine cronologico.

ART. 66 – OBBLIGO DELL'UTENTE A FORNIRE TUTTE LE DICHIARAZIONI

1. In via generale è l'utente, diretto interessato (o chi ne cura legalmente la protezione), a dover presentare le proprie istanze all'Amministrazione comunale, corredate da tutte le dichiarazioni e le documentazioni necessarie a consentire lo svolgimento dell'intera istruttoria.

2. In mancanza della prescritta documentazione, l'Amministrazione comunale non può procedere a determinare il proprio intervento, fatto salvo l'obbligo di approntare i percorsi necessari alla protezione di persone palesemente non in grado di provvedere alla propria tutela.

CAPO V

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA' NELL'AMBITO SCOLASTICO

ART. 67 – SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1. Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica alunni disabili (ASH) consiste in un sostegno temporaneo all'alunno con disabilità certificata. L'intervento educativo e assistenziale nella scuola fa parte del più ampio progetto di vita della persona che coinvolge la famiglia, la scuola e i servizi territoriali.

2. Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica è da intendere come l'insieme delle azioni e dei servizi posti in essere da apposito operatore per assicurare ad una persona disabile, in relazione alla diversa età, le condizioni per la migliore qualità di vita nei contesti scolastici.

ART. 68 – FINALITA'.

1. Il servizio ha le seguenti finalità:

- a) promuovere lo sviluppo psico-fisico dell'alunno con disabilità attraverso interventi assistenziali e/o educativi individualizzati, che agiscano sull'autonomia personale e sulle capacità di relazione e socializzazione, valorizzando le caratteristiche e le risorse di ogni utente;
- b) favorire l'inserimento e la partecipazione scolastica ed extra scolastica dei disabili, sostenendone l'integrazione e assicurando loro la necessaria assistenza tramite stimoli di natura educativa;
- c) promuovere, in raccordo con tutte le parti coinvolte azioni, progetti, interventi di sostegno e promozione al soggetto singolo.

ART. 69 – DESTINATARI.

1. Il servizio è rivolto ad alunni disabili in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza nel comune di Andora;
- b) possesso di un certificato in cui sia riconosciuto lo stato di handicap in base al comma 1 e 3 dell'art.3 della Legge 104/92, o averne inoltrato richiesta;
- c) possesso di una certificazione rilasciata dallo specialista (del centro di riabilitazione e/o dell'U.O.N.P.I.A., e/o della neuropsichiatria dei centri di riabilitazione accreditati), dalla quale emerga che l'alunno necessita di intervento di supporto socio-assistenziale-educativo.

2. È comunque facoltà del Comune valutare la concessione della risorsa anche in attesa della suddetta certificazione, con particolare attenzione per le situazioni di minori per i quali è necessario uno specifico percorso educativo.

ART. 70 – MODALITA' DI ACCESSO.

1. Per accedere al servizio è necessario che la scuola presenti richiesta al Comune di residenza dell'alunno preferibilmente entro il 30 giugno di ciascun anno per l'anno scolastico successivo; è facoltà del Comune valutare l'eventuale concessione della risorsa per richieste inoltrate successivamente alla suddetta data.

2. La domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal genitore e/o da persona esercente la potestà, deve essere correlata dai seguenti documenti:

- a) Diagnosi funzionale;
- b) Certificazione della commissione istituita presso l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente, o documentazione specialistica redatta da un servizio di neuropsichiatria pubblica;
- c) Eventuale riconoscimento legge 104/92 con specifiche;

ART. 71 – MONTE ORE ASSEGNATO.

1. Il monte ore settimanale è valutato sulla base dei bisogni assistenziali di ciascun alunno, del numero di richieste pervenute e dal monte ore totale a disposizione e comunque riconoscendo al massimo:

- a) 6 ore settimanali per le scuole dell'obbligo;
- b) 8 ore per le scuole d'infanzia

2. Per alunni che presentano problematiche di particolare gravità il monte ore settimanale potrà essere ampliato, su proposta dell'A.S. e verificata la disponibilità sul monte ore totale.

ART. 72- TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI.

1. Le prestazioni sono riferite alle attività contenute nel PEI (Progetto Educativo Individualizzato) e sono prevalentemente di supporto alle seguenti funzioni:

- 1) sviluppare e mantenere abilità specifiche con particolare attenzione a:
 - a) abilità di comunicazione;
 - b) abilità di autonomia personale;
 - c) abilità e autonomie sociali;
- 2) ridurre la presenza di comportamenti problematici manifestati dal minore;
- 3) favorire l'integrazione sociale del minore all'interno del gruppo classe e dei suoi contesti di vita, compreso l'ampliamento della sua rete sociale.

ART. 73- PARTECIPAZIONE AL COSTO.

1. Non è prevista alcuna quota di partecipazione al costo del servizio da parte dei familiari.

CAPO VI

INTERVENTI A TUTELA DI MINORI

ART. 74 – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A MINORI (ADM E ADH)

1. Il servizio di assistenza domiciliare minori (di seguito denominato ADM e ADH), consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore.

ART. 75 – FINALITA' DEL SERVIZIO ADM E ADH

1. Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendoli genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo. Il Servizio è altresì finalizzato a fornire un supporto educativo supplementare per i minori portatori di Handicap, ai fini della valorizzazione delle caratteristiche e delle risorse di ciascun soggetto e del sostegno verso i componenti del nucleo familiare.

ART. 76 – DESTINATARI DEL SERVIZIO ADM E ADH

1. Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo. Il Servizio è altresì finalizzato a fornire un supporto educativo supplementare per i minori portatori di disabilità, ai fini della valorizzazione delle caratteristiche e delle risorse di ciascun soggetto e del sostegno verso i componenti del nucleo familiare.

ART. 77 – TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO ADM E ADH

1. L'assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e/o del loro nucleo familiare.

2. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e/o nel contesto territoriale in cui vive.

3. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

ART. 78 – MODALITA' DI ACCESSO ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO ADM E ADH

1. Il servizio viene attivato su proposta del servizio sociale che ha in carico il minore.
2. La prestazione può essere erogata tramite servizio comunale, proprio o tramite appalto/concessione, e/o attraverso l'erogazione di voucher a cura dell'Ufficio Politiche Sociali.

ART. 79- PARTECIPAZIONE AL COSTO.

1. Non è prevista alcuna quota di partecipazione al costo del servizio da parte dei familiari.

ART. 80 – SERVIZIO DI INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO NEUTRO

1. Lo spazio neutro è un servizio sicuro e neutrale, idoneo a favorire e sostenere la continuità della relazione tra il bambino ed i suoi familiari a seguito di separazioni conflittuali, affido o altre gravi crisi e conflittualità familiare, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, con il compito di facilitare e/o costruire il riavvicinamento relazionale ed emotivo tra i genitori, o adulti di riferimento, e i figli.

ART. 81 – FINALITA' DEGLI INCONTRI PROTETTI

1. Il servizio è finalizzato a:
 - a) promuovere relazioni genitori-figli funzionali all'interesse del minore per il raggiungimento dell'autonomia del rapporto;
 - b) attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di positive relazioni;
 - c) utilizzare l'osservazione come modalità per facilitare la relazione;
 - d) garantire il diritto di visita del genitore salvaguardando il superiore interesse del minore.

ART. 82 – DESTINATARI DEGLI INCONTRI PROTETTI

1. Sono individuati quali destinatari e beneficiari del servizio i minori in carico al servizio sociale del Comune di Andora con decreto dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 83 – TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

1. Il servizio si articola nei seguenti interventi:
 - a) stesura di un progetto individualizzato con definizione di obiettivi e tempi
 - b) incontri con il servizio inviante per presentazione della situazione
 - c) colloqui di conoscenza e di preparazione degli incontri con i minori
 - d) colloqui preliminari e di monitoraggio, con gli adulti di riferimento del minore, per un sostegno alla costruzione della responsabilità genitoriale
 - e) realizzazione degli incontri protetti
 - f) verifica periodica del progetto

- g) predisposizione delle relazioni per l'Autorità Giudiziaria
- h) conclusione dell'intervento con verifica finale

ART. 84 – MODALITA' DI ACCESSO ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio viene disposto dall'Autorità Giudiziaria, e attivato nell'ambito di un progetto proposto dal servizio di tutela minori.

ART. 85- PARTECIPAZIONE AL COSTO.

1. Non è prevista alcuna quota di partecipazione al costo del servizio da parte dei familiari.

ART. 86- CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTO FAMILIARE.

1. Il servizio affidi è organizzato e sostenuto dall'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Andora in coordinamento e collaborazione con il Distretto Socio Sanitario n. 4 Albenganese.

ART. 87- DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

1. L'intervento consiste nell'erogazione di un contributo economico mensile corrisposto alle famiglie che accolgono un minore in affidamento familiare a tempo pieno o in diurnato. Il contributo massimo erogabile viene stabilito in € 350,00/mese per affidi h 24, e in € 200,00/mese per affidi diurni. Potranno essere previste quote aggiuntive legate a spese straordinarie, se preventivamente concordate con il Servizio.

ART. 88- FINALITA' DEL CONTRIBUTO.

1. Il contributo per affidamento familiare è finalizzato al concorso del mantenimento del minore affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.

ART. 89- DESTINATARI DEL CONTRIBUTO.

1. Destinatari del contributo per affidamento familiare sono le famiglie affidatarie di minori di cui uno o entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale sono residenti nel territorio comunale.

ART. 90- INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE.

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a tutela di minori in carico al Servizio Sociale, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente

perseguibili, prevede l'inserimento del minore e/o di madre e figli in Comunità Educative.

2. La Comunità Educativa è un servizio residenziale che accoglie temporaneamente il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace ad assolvere il proprio compito. Offre un contesto educativo di sostegno nella gestione giornaliera dei vari aspetti della vita ed è vissuta come luogo di socializzazione con tempi e modalità simili allo stile familiare. L'obiettivo primario è il benessere fisico, psichico e sociale del minore ponendo al centro dell'intervento educativo la relazione come stimolo alla scoperta e allo sviluppo delle potenzialità individuali verso un percorso di autonomia.

ART. 91- DESTINATARI.

1. Sono individuati quali destinatari e beneficiari del servizio i minori in carico al servizio sociale del Comune di Andora e famiglie con decreto dell'Autorità Giudiziaria allontanati da uno o entrambi i genitori.

ART. 92 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. Dato atto della particolare condizione in cui versano i nuclei familiari interessati da questa tipologia di intervento, potrà essere prevista, all'interno di un progetto personalizzato predisposto dall'Assistente Sociale del Comune di Andora, una compartecipazione alla spesa della retta da parte del nucleo familiare di origine o da parte del genitore convivente in Comunità, al fine di responsabilizzare l'utente e intraprendere un percorso volta all'integrazione e all'autonomia sociale.

2. La quota di compartecipazione alla spesa della retta, sarà quantificata in sede di redazione del progetto personalizzato, in relazione alla situazione economica certificata del nucleo familiare di origine o dell'unico genitore presente.

TITOLO 6

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 93 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il trattamento dei dati dei soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento, avviene in conformità alla normativa di legge (D.Lgs.196/03 e successive modificazioni e integrazioni).

ART. 94 – AGGIORNAMENTO DEGLI INDICI

1. L'entità del contributo ed i valori che vengono utilizzati per valutare la condizione economica, inclusi quelli dell'ISEE, potranno essere aggiornati annualmente, anche sulla base dell'indice ISTAT FOI, con successivi specifici atti.

ART. 95 – NORME TRANSITORIE FINALI

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza dei termini di pubblicazione. Il presente regolamento abroga i seguenti regolamenti comunali vigenti:

- Regolamento per l'erogazione dei servizi socio – assistenziali – approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 93 del 29.10.2009;
- Regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni di servizi – approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 29 del 27.05.2003

Sommario

TITOLO 1	1
PRINCIPI GENERALI	1
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
ART. 2 – FINALITA'	1
ART. 3 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE	3
ART. 4 - PRIORITÀ D'ACCESSO	3
TITOLO 2	5
- MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE	5
ART. 5 – MODALITÀ DI ACCESSO	5
ART. 6 – ACCESSO UNITARIO	5
ART. 7 – ATTIVAZIONE SU DOMANDA	6
ART. 8 – ATTIVAZIONE D'UFFICIO	6
ART. 9 – PRESA IN CARICO	7
ART. 10 – VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO	7
ART. 11 – PROGETTO PERSONALIZZATO DI INTERVENTO	8
ART. 12 - ACCESSO IN SITUAZIONI DI URGENZA- EMERGENZA E FORME DI ISTRUTTORIA ABBREVIATA	9
ART. 13 – CESSAZIONE DELLA PRESA IN CARICO	9
ART. 14 – LISTA DI ATTESA	10
TITOLO 3	11
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ISEE E COMPARTICIPAZIONE DELL'UTENZA	11
ART. 15 - PRINCIPI GENERALI	11
ART. 16 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)	11
ART. 17 – AMBITO DI APPLICAZIONE	12
A – SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI	12
B - SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE	12
C – SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E SCOLASTICI	13
ART. 18 - AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE	13
ART. 19 – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE	13
ART. 20 – DICHIARAZIONE IN CASO DI NUCLEO FAMILIARE RILEVANTE RISTRETTO	13
ART. 21 – PERIODO DI VALIDITÀ DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA	14
ART. 22 – PRESENTAZIONE DI NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA ED EFFETTI	14
ART. 23 – TEMPORANEA INDISPONIBILITÀ DI ATTESTAZIONE ISEE	15
ART. 24 – ASSENZA O INCOMPLETEZZA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA	15
ART. 25 – REDDITI DA NON CONSIDERARE AI FINI ISEE	15
ART. 26 – CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI ED AUTOCERTIFICAZIONI	16
ART. 27 – ASSENZA DI RAPPORTI ECONOMICI ED AFFETTIVI TRA PERSONE, AI FINI ISEE	17
ART. 28 – DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE DEL CITTADINO ALLA SPESA	19
TITOLO 4	21
INTERVENTI E SERVIZI ASSOCIATI	21
ART. 29 – DEFINIZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI ASSOCIATI	21
ART. 30 – MODALITÀ DI ACCESSO	21
ART. 31 - ATTIVAZIONE	21

TITOLO 5	22
INTERVENTI E SERVIZI EROGATI	22
ART. 32 – FINALITA’	22
ART. 33 – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO	22
ART. 34 - DESTINATARI	22
ART. 35 – FORME DI INTERVENTO	22
ART. 36 – ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA.....	23
ART. 37 – ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA.....	24
ART. 38 – PRESENTAZIONE ISTANZA E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	24
ART. 39 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI: MOTIVI DI ESCLUSIONE	25
ART. 40 - DEROGHE	25
ART. 41 – SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	27
ART. 42 – FINALITÀ.....	27
ART. 43 – DESTINATARI	27
ART. 44 – TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI.....	27
ART. 45 – MODALITÀ DI ACCESSO E DI EROGAZIONE.....	27
ART. 46 – PRIORITÀ D’ACCESSO	28
ART. 47 – SOSTEGNO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DELLA RETTA PER L’INSERIMENTO O PERMANENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO	29
ART.48 – FINALITA’	29
ART. 49 - DESTINATARI	29
ART. 50 – MODALITA’ DI ACCESSO E DI EROGAZIONE	29
ART. 51 – VALUTAZIONE DELLA CAPACITA’ ECONOMICA	31
ART. 52 – AGGIORNAMENTO ANNUALE	32
ART. 53 – PRIORITA’ DI ACCESSO	32
ART. 54- ESCLUSIONE DELL’INTERVENTO COMUNALE	32
ART. 55 – OBBLIGO DELL’UTENTE A FORNIRE TUTTE LE INDICAZIONI.....	32
ART. 56 – CONTRIBUZIONE COMUNALE SU RICOVERI DEFINITIVI GIA’ ATTIVI.	33
ART. 57 – RECUPERO INTERVENTO COMUNALE	33
ART. 58 - CONTRIBUTI IN DEROGA.....	33
ART. 59 – SERVIZI SEMI RESIDENZIALI DISABILI E ANZIANI – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E FINALITA’	34
ART. 60 - DESTINATARI	34
ART. 61 – MODALITA’ DI ACCESSO.....	34
ART. 62 – FORME DI INTERVENTO	35
ART. 63 – COMPARTECIPAZIONE MENSILE AL COSTO DEL SERVIZIO	35
ART. 64 – AGGIORNAMENTO ANNUALE	36
ART. 65 – AGGIORNAMENTO ANNUALE	36
ART. 66 – OBBLIGO DELL’UTENTE A FORNIRE TUTTE LE DICHIARAZIONI	36
ART. 67 – SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO.....	37
ART. 68 – FINALITA’	37
ART. 69 – DESTINATARI.	37
ART. 70 – MODALITA’ DI ACCESSO.....	38
ART. 71 – MONTE ORE ASSEGNATO.....	38
ART. 72- TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI.....	38

ART. 73- PARTECIPAZIONE AL COSTO.	38
ART. 74 – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMINILIARE A MINORI (ADM E ADH)	39
ART. 75 – FINALITA’ DEL SERVIZIO ADM E ADH	39
ART. 76 – DESTINATARI DEL SERVIZIO ADM E ADH	39
ART. 77 – TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO ADM E ADH	39
ART. 78 – MODALITA’ DI ACCESSO ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO ADM E ADH	40
ART. 79- PARTECIPAZIONE AL COSTO.	40
ART. 80 – SERVIZIO DI INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO NEUTRO	40
ART. 81 – FINALITA’ DEGLI INCONTRI PROTETTI	40
ART. 82 – DESTINATARI DEGLI INCONTRI PROTETTI	40
ART. 83 – TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI	40
ART. 84 – MODALITA’ DI ACCESSO ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO	41
ART. 85- PARTECIPAZIONE AL COSTO.	41
ART. 86- CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTO FAMILIARE.....	41
ART. 87- DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO.	41
ART. 88- FINALITA’ DEL CONTRIBUTO.	41
ART. 89- DESTINATARI DEL CONTRIBUTO.	41
ART. 90- INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA’ EDUCATIVE.....	41
ART. 91- DESTINATARI.....	42
ART. 92 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO	42
TITOLO 6	43
NORME TRANSITORIE E FINALI	43
ART. 93 – TRATTAMENTO DEI DATI	43
ART. 94 – AGGIORNAMENTO DEGLI INDICI	43
ART. 95 – NORME TRANSITORIE FINALI	43